

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI BARRA

in persona della dr.ssa Sandra Scotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 264 del ruolo generale degli affari contenziosi
dell'anno 2017, riservata in decisione all'udienza del 7.4.2017
ed avente ad oggetto: rimborso per recesso contrattuale, vertente

TRA

[REDACTED], elett.te dom.ti in Napoli,
c.so S. Giovanni a Teduccio, 486, presso l'avv. Carmela Bonaiuto,
carmelabonaiuto@avvocatinapoli.legalmail.it, dalla quale sono rapp.ti e difesi,
giusta procura in calce all'atto di citazione,

ATTORI
E

[REDACTED] in persona del legale rapp.te p.t., dom.to per la carica in
Cassano delle Murge (Ba), [REDACTED]

CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI

All'udienza del 7.4.2017, per gli attori: l'accoglimento della domanda con vittoria
delle spese di lite.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I fatti di casa sono noti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va dichiarata la contumacia de [REDACTED] che non si è
costituita benché la citazione sia stata regolarmente notificata.

Premesso che l'unica richiesta istruttoria non documentale è stata il deferimento
dell'interrogatorio formale al legale rapp.te della società convenuta, sulle
circostanze di fatto dedotte in citazione, l'istruttoria documentale ha confermato
queste ultime.

In particolare i sigg. [REDACTED] hanno provato che nel
mese di maggio 2015 hanno effettuato il pagamento di complessivi € 800,00 (il
primo tramite bonifico Banco di Napoli, il secondo Banca Popolare di Ancona) a
favore de [REDACTED] come anticipo per la prenotazione del villaggio turistico
[REDACTED] per il periodo 14.8.015/29.8.015.

Hanno fornito la prova che tali bonifici sono andati a buon fine.

Hanno prodotto copia dei fax di disdetta della prenotazione con richiesta di
restituzione degli anticipi del giugno 2015.

Hanno prodotto copia della raccomandata del settembre 2015 inviata dalla
Assorimborsi-Associazione Consumatori per loro conto sia alla [REDACTED]
[REDACTED] che come precisato in citazione, è una società che svolge attività di
gestione alberghiera.

Il legale rapp.te de [REDACTED] al quale è stato deferito l'interrogatorio formale,
all'udienza del 7.4.2017 non è comparso senza giustificato motivo.

Tutto ciò in fatto.

In diritto si osserva quanto segue: la richiesta degli attori ha rispettato i termini di
esercizio del diritto di recesso di cui all'art. 53 del D.lgs.vo 206/2005 (codice del
consumo). Tale termine è della durata di un anno a decorrere dalla conclusione del

SENT. N. [REDACTED]

R.G. [REDACTED]

CRON. [REDACTED]

REP. [REDACTED]

17
17
17

contratto quando in violazione dell'art. 49, comma 1 lettera h, il professionista non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il periodo di recesso termina 12 mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale come determinato a norma dell'art. 2, comma 2 (art. 53 cod. del consumo).

Nella fattispecie in esame detta norma trova piena applicabilità non avendo fornito la società convenuta informazioni sulla possibilità di esercitare il diritto di recesso ed i termini dell'esercizio dello stesso ai sensi dell'art. 49 cod. del consumo (il legale rapp.te de La Piramide avrebbe potuto smentire tale circostanza se si fosse presentato all'udienza fissata per il raccoglimento dell'interrogatorio formale).

Per quanto riguarda poi il termine del diritto di recesso l'art. 56 c.d. consumo prevede il professionista rimborsa tutti i pagamenti ricevuti al consumatore eventualmente comprensivi delle spese di consegna, senza indebito ritardo e comunque entro 14 giorni dal giorno in cui informato della decisione del consumatore di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 54.

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto inoltre dell'art. 232 c.p.c. che prevede che in caso di mancata comparizione all'udienza fissata per il raccoglimento dell'interrogatorio formale possono ritenersi ammessi i fatti dedotti, si ritiene fondata la richiesta di restituzione dell'anticipo versato dagli attori.

Va invece rigettata la richiesta di risarcimento danni, perchè non provata.

Le spese di giudizio, che si liquidano come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il giudice di pace di Barra così provvede:

- 1) in accoglimento della domanda attorea, condanna [redacted] in persona del suo legale rapp.te p.t., alla restituzione a favore del sig. [redacted] della somma di € 400,00, oltre interessi legali dal luglio 2015 al soddisfo;
- 2) condanna la società convenuta alla restituzione a favore del sig. [redacted] della somma di € 400,00, oltre interessi legali dal luglio 2015 al soddisfo;
- 3) condanna altresì [redacted] srl al pagamento della somma di € 400,00 a titolo di compenso da riconoscersi a favore dell'avv. Carmela Buonaiuto, anticipataria e attributaria, oltre Euro 80,00 per spese. Oltre spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e C.p.A. come per legge.

Così deciso, il 2.5.2017

GR. ... PACE DI BARRA

Depositato in cancelleria
NAPOLI, 30 MAG 2017

IL CANCELLIERE
Pasquale Imper-

CANCELLIERE

